



**COMUNE DI LENO**

(Provincia di Brescia) 25024

LENO - Via Dante n. 3

P.I.: 00727240988 - C.F. 88001410179

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI**

*Approvato con delibera n. 15 del 28.09.2020*

*Modificato con delibera n.12 del 31.05.2022*

*Modificato con delibera n.19 del 31.07.2023*

*Modificato con delibera n. \_ del 26.06.2025*

## INDICE

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Disciplina della TARI
- Art. 2. Criteri di determinazione delle tariffe
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4. (abrogato)
- Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento ed esclusione del tributo
- Art. 10. Esclusione dalla tassazione per produzione rifiuti o sostanze non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie imponibile degli immobili

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 12. Piano economico-finanziario
- Art. 13. Determinazione del tributo
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodizzazione del tributo permanente - Decorrenza e fine dell'obbligazione tributaria
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale
- Art. 22 bis. Componenti perequative

### **TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

- Art. 23. Riduzioni per compostaggio domestico
- Art. 24. Riduzioni per servizio di raccolta parziale
- Art. 25. Riduzioni per il riciclo autonomo dei rifiuti urbani
- Art. 25 bis. Conferimento dei rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Sanzioni - Accertamento
- Art. 31. Riscossione
- Art. 31 bis - Rateizzazione degli importi addebitati negli avvisi di pagamento
- Art. 32. Interessi
- Art. 33. Rimborsi
- Art. 33 bis - Rettifica degli avvisi di pagamento
- Art. 34. Somme di modesto ammontare

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 35. Entrata in vigore
- Art. 36. Clausola di adeguamento
- Art. 36 bis. Clausola di salvaguardia delle direttive dell'Autorità di regolazione
- Art. 37. Disposizioni transitorie

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Disciplina della TARI**

1. Il presente Regolamento disciplina la Tassa rifiuti (TARI) prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n.147/2013 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

### **Art. 2. Criteri di determinazione delle tariffe**

1. La tariffa del tributo TARI si conforma ai criteri e modalità di elaborazione e applicazione contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e nelle direttive dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), come previsto dall'art. 1, comma 527 della Legge n. 205-2017.

### **Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale del servizio di raccolta dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del citato Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i.

### **Art. 4. Rifiuti assimilati agli urbani**

(abrogato)

### **Art. 5. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Qualora l'immobile insista prevalentemente sul territorio di altro Comune e il tributo venga versato a tale Comune, il contribuente non può utilizzare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani espletato dal Comune.
2. In caso di variazioni del territorio dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nel presente Regolamento s'intendono per:
  - a) *locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, spazi circoscritti che non costituiscono locale, tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*: le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata volontaria utilizzazione del servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non comporta in alcun caso l'esonero o riduzione del tributo, salvo quanto disposto dall'art. 25 bis.

### **Art. 7. Soggetti passivi**

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto da tutti gli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. Esclusioni ex art. 1 c.641 legge n.147/2013.**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani quali ad esempio:
  - a) *le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili con tutti i servizi pubblici a rete (energia elettrica, acqua potabile, gas metano o teleriscaldamento) disattivati;*
  - b) *le superfici dei campi sportivi e dello specchio delle piscine destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
  - c) *i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;*
  - d) *le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, tali da comportare l'inabitabilità del locale;*
  - e) *le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;*
  - f) *le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;*
  - g) *per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Di contro sono imponibili l'area su cui insiste l'impianto di autolavaggio e quella in proiezione orizzontale della pensilina sovrastante le colonne di distribuzione.*
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti o professionisti abilitati, la disattivazione di tutti i contratti dei servizi a rete, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze domestiche quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, soffitte con altezza fino a metri 1,50, scale interne ed esterne, terrazze e porticati non chiusi su almeno 3 lati;
- b) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- c) le aree scoperte non operative di utenze non domestiche.

#### **Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento ed esclusione del tributo**

- 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applica al fine del precedente comma l'articolo 10, comma 3 del presente Regolamento.

#### **Art. 10. Esclusione della tassazione per produzione di rifiuti o sostanze non conferibili al pubblico servizio**

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui "rifiuti solidi" ai sensi delle specifiche disposizioni normative, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Oltre alle suddette superfici sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. Si considerano "funzionalmente ed esclusivamente" collegati i locali e le aree esclusivamente impiegati per lo stoccaggio o il deposito di materie prime da cui derivano i rifiuti speciali. Di contro sono assoggettati al tributo i locali e le aree destinati al deposito o stoccaggio di prodotti o merci non derivanti da tale processo produttivo oppure destinati alla commercializzazione di prodotti finiti o alla successiva trasformazione che comporti produzione di rifiuti urbani. In caso di uso promiscuo del magazzino si applica quanto indicato nel comma 2. Per le attività industriali sono comunque sempre escluse dalla tassazione le zone di lavorazione oltre ai magazzini esclusi da tassazione da questo comma (art. 184, comma 3 lettera C d.lgs. n. 152-2006); gli altri locali (ad es. uffici, mense, spogliatoi, servizi igienici e simili) di contro sono tassabili secondo le norme generali.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie imponibile dell'attività le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| Attività                                                       | % di riduzione della superficie imponibile |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori d'odontotecnici | 10%                                        |
| Laboratori d'analisi                                           | 10%                                        |
| Officina autoveicoli                                           | 10%                                        |
| Falegnamerie e vetrerie                                        | 10%                                        |
| Carrozzerie, demolitori, rottamai, marmisti                    | 15%                                        |
| Lavanderia a secco, tintorie non industriali                   | 20%                                        |
| Eliografie, tipografie, stamperie, litografie                  | 20%                                        |
| Autoriparatori, gommisti, elettrauto                           | 25%                                        |
| Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, fonderie, smalterie | 25%                                        |
| Metalmeccaniche                                                | 25%                                        |
| Lavorazioni materie plastiche e vetroresine                    | 25%                                        |

3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella dichiarazione di cui al successivo articolo 28 del presente Regolamento le superfici produttive di rifiuti speciali o di sostanze non considerate "rifiuti solidi" e dei magazzini così come definiti nel comma 1 del presente articolo, ed a fornire oltre alla planimetria ove si evinca la superficie interessata, anche idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti o sostanze ed il loro conferimento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia iniziale e/o di variazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione; l'esenzione avrà efficacia dalla data di presentazione della medesima.

#### **Art. 11. Superficie imponibile degli immobili**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata ai sensi del

DPR n.138 del 23.03.1998 così come statuito dall'art.1, comma 647 Legge n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014), salva l'esclusione delle superfici nei casi previsti dagli artt.9 e 10 del presente regolamento.

2. Le aree scoperte non operative adibite a parcheggio "riservato" di autoveicoli per utenze non domestiche sono tassate in base ai posti-macchina risultanti o, in caso questi non siano identificabili, per il 40% della superficie dell'area. Lo stesso criterio si applica se il parcheggio riservato è coperto. Non è soggetta a tassa l'area di parcheggio se ad uso pubblico.

### **TITOLO III - TARIFFE**

#### **Art. 12 – Piano economico- finanziario**

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura dei costi di esercizio e di investimento relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto dal comune, indicati nel Piano economico-finanziario (P.E.F.), che è redatto in conformità ai criteri dettati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), come previsto dall'art. 1, comma 527 della legge n. 205-2017. Il P.E.F. è redatto dal soggetto gestore del servizio e approvato dal consiglio Comunale o da altra autorità o organismo competente entro il 30 aprile dell'anno di riferimento del piano stesso o della prima annualità, qualora pluriennale, oppure entro il termine posteriore a tale data previsto per l'approvazione del bilancio previsionale dell'anno di riferimento o della prima annualità, qualora il piano sia pluriennale. Entro gli stessi termini si approvano gli aggiornamenti al piano pluriennale.

#### **Art. 13. Determinazione del tributo**

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) e sono approvate dal consiglio Comunale entro il 30 aprile dell'anno di riferimento delle tariffe stesse oppure entro il termine posteriore a tale data previsto per l'approvazione del bilancio previsionale dell'anno stesso di riferimento.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 3, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 ter del D.L. n.201-2011 per le rate con scadenza di pagamento anteriore al 1 dicembre dell'anno di riferimento della tassa, la stessa può essere liquidata sulla base delle tariffe vigenti per l'annualità precedente. Il conguaglio con le tariffe valevoli per l'anno di riferimento viene effettuato per le rate con scadenza dal 1 dicembre successivo.

#### **Art. 14. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento, secondo il D.P.R. n. 158/1999 e le direttive dell'ARERA.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo motivati criteri indicati nella delibera di approvazione delle tariffe.
4. I coefficienti previsti dal citato Decreto n.158, rilevanti nel calcolo della tariffa unitaria, sono determinati nella delibera tariffaria; qualora non determinati s'intendono confermati quelli vigenti.

#### **Art. 15. Periodizzazione del tributo permanente – Decorrenza e fine dell'obbligazione tributaria**

1. Il tributo permanente è dovuto in base al periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, questo incluso, e termina dal giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione (art. 11 2 delibera Arera n.15/2022/R/Rif-Allegato A).
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo gli effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo sia già subentrato altro soggetto (art. 11.2 delibera Arera cit.Allegato A).
4. Le variazioni dichiarate che comportano un aumento o riduzione del tributo hanno effetto dal giorno dell'evento che dà luogo a variazione, questo incluso; se comportano una riduzione del tributo e sono presentate in ritardo hanno effetto dalla data di presentazione (art. 11.3 delibera Arera cit.-Allegato A).

#### **Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dei locali ed aree tassabili le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

#### **Art. 17. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe della popolazione residente giorno per giorno.
2. (Abrogato)
3. Per le variazioni del nucleo familiare non recepite nell'ultima bollettazione a saldo, ma sempre verificatesi nell'anno di riferimento della tassa, si procede a bollettazione suppletiva o, a richiesta dell'interessato, al rimborso della tassa eccedente.
4. Per le utenze domestiche utilizzate da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, quello di un'unità ogni 28 mq o frazione di 28 di superficie imponibile dell'abitazione, fino al numero massimo di occupanti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per le utenze domestiche. Per le abitazioni secondarie a disposizione di soggetti residenti nel Comune di Leno e per l'unica abitazione nel territorio comunale posseduta da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, purché non locata o data in comodato d'uso, si considera un nucleo familiare convenzionale di una persona. Inoltre per questi ultimi, se pensionati nel Paese di residenza, si applica la riduzione di due terzi del tributo (somma da pagare quindi pari a un terzo) ai sensi dell'art. 9 bis, comma 2, D.L. 28.3.2014, n.47 convertito nella Legge 23.5.2014, n.80. Per l'applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma è necessaria la presentazione di idonea documentazione.
5. Per le unità abitative, non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili residenti anagraficamente in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari si considera un nucleo familiare convenzionale di una persona, previa presentazione di idonea documentazione.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari coabitanti la tariffa è calcolata distintamente per ogni singolo nucleo, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, senza vincolo di solidarietà. Tuttavia, salvo diversa dichiarazione degli obbligati, la quota fissa della tariffa relativa all'intera unità abitativa e pertinenze è addossata ad un solo nucleo per l'intera superficie.

#### **Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base

di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.

#### **Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di cui al D.P.R. n.158/1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie predette viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta dimostrabile in base alla destinazione concreta delle superfici nonché del volume d'affari.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo complesso immobiliare. Per le aree scoperte operative e non operative viene di contro applicata la tariffa prevista per le autorimesse e magazzini senza vendita diretta. Tale tariffa viene applicata anche per i parcheggi coperti, anche se inclusi nel medesimo complesso immobiliare ove si svolge l'attività principale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione e pertinenze, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 20. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 così come convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. (Abrogato)

#### **Art. 21. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale dovuto per l'occupazione. Se non è dovuto il pagamento del canone, il versamento della tassa giornaliera va effettuato entro tre giorni dall'inizio dell'occupazione stessa, sulla base dell'istanza presentata ai fini dell'occupazione. Se non è richiesta la presentazione dell'istanza ai fini dell'occupazione, è necessaria una comunicazione ai fini della tassa rifiuti giornaliera, da presentare entro il giorno stesso dell'inizio dell'occupazione, se lavorativo, o entro il giorno lavorativo immediatamente seguente e il pagamento si effettua entro tre giorni successivi alla presentazione.
4. Per spettacoli viaggianti (luna park, circhi e simili) si applica, quale tassa giornaliera, in sostituzione del tributo previsto dal presente articolo, una somma fissa determinata in sede di approvazione delle tariffe annue.
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, anche per quanto riguarda le riduzioni ed agevolazioni.
6. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, ognuno per la propria competenza, nonché l'ufficio di Polizia Locale, sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. (abrogato)
8. Anche al tributo giornaliero complessivamente dovuto per ciascun autonomo periodo di occupazione o detenzione si applicano gli stessi importi minimi previsti per il tributo annuo, sia per il versamento, sia per l'accertamento, sia per il recupero coattivo, sia per il rimborso.
9. In caso di manifestazioni su aree pubbliche o private con somministrazione di bevande ed alimenti, assoggettate ad apposita autorizzazione secondo le disposizioni in materia, i soggetti organizzatori in luogo della tassa giornaliera sono assoggettati ad apposita tariffa corrispettiva puntuale, previo convenzionamento col soggetto gestore del servizio pubblico, come previsto dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
10. A tutte le tipologie di tributo giornaliero si applica il tributo provinciale di cui all'art. 22.

## **22. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato, nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione

provinciale, sull'importo del tributo Comunale.

## **22 bis Componenti perequative**

1. Ai soggetti passivi della Tassa permanente sono applicate le “componenti perequative” della Tassa stessa, come istituite dall’Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (Arera). Esse non sono soggette alle riduzioni previste per la tassa da disposizioni legislative o dal presente Regolamento.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 23. Riduzioni per compostaggio domestico**

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani mediante compostaggio domestico, può essere prevista ai sensi dell’art. 1, comma 658 Legge n.147/2013, di volta in volta dal Comune, una riduzione in percentuale della parte variabile della tariffa, appositamente stabilita contestualmente all’approvazione delle tariffe.
3. Il Comune si riserva la facoltà di ispezione dei locali per verificare l’effettiva presenza ed utilizzo del sistema di compostaggio. Il rifiuto di accesso ai locali per le opportune verifiche implica l’immediata decadenza dal beneficio.

### **Art. 24. Riduzioni per servizio di raccolta parziale**

1. La tariffa delle utenze domestiche è ridotta all’80% qualora il servizio di raccolta venga effettuato domiciliarmente solo per una tipologia di rifiuto restando per le altre tipologie di rifiuti il servizio di raccolta svolto con le condizioni di cui all’art. 26 come zone non servite.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono iscritte appositamente in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ente ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge n.147/2013.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere preventivamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione dell’apposita dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a seguito dell’attivazione del servizio di raccolta completo, entro i limiti di distanza di cui all’art. 26.

### **Art. 25. Riduzioni per il riciclo autonomo dei rifiuti urbani.**

1. Il tributo, nella sola quota variabile, per le utenze non domestiche può essere ridotto a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo.
2. Per “riciclo” si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. U, del D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili

o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Il tributo totale da pagare a seguito della predetta riduzione non potrà comunque essere inferiore al 80% dell'importo complessivo della quota variabile originaria. Non è riconosciuta tale agevolazione per il riciclo dei rifiuti da imballaggi, come definiti dall'art. 218 del D.lgs. n.152/2006, in quanto questi ultimi sono oggetto di un 'apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi stessi.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione gli interessati sono tenuti a presentare entro la fine di febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario o, in caso di recupero interno, da adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti recuperati, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) o altra documentazione equivalente.
5. Qualora l'interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti o la stessa non viene dichiarata, il calcolo dell'incentivo avverrà considerando come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'utenza assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente, ossia il coefficiente Kd di cui al DPR n.158/1999, così come stabilito in sede di approvazione delle tariffe.

#### **Art. 25 bis – Conferimento dei rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche che, come previsto dall'art. 238, comma 10 del d.lgs n.152-2006 e s.m.i., conferiscono tutti i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1 lettera B) -ter punto 2 del medesimo decreto, al di fuori dal servizio pubblico e dimostrano di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua tale attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa. Resta fermo quindi l'assoggettamento delle superfici imponibili secondo le regole generali alla sola parte fissa della tassa. Per "recupero" s'intende l'attività di cui all'art. 183, comma 1 lettera T del citato d.lgs. n.152.
2. La scelta di avvalersi del mercato libero dev'essere effettuata per almeno due anni, salva la possibilità di avvalersi del servizio pubblico, dietro richiesta, anche prima della scadenza biennale. L'Amministrazione Comunale, in tal caso, non è obbligata a riassumere il servizio di raccolta prima

che siano decorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. L'Amministrazione Comunale o il soggetto gestore comunica all'interessato la data in cui riprende il servizio, tramite Pec o raccomandata postale A/R.

3. La opzione di avvalersi del libero mercato va comunicata al Comune entro il 30 giugno (art. 30, comma 5 DL n. 41-2021 convertito nella legge n.69-2021) e ha effetti ai fini dell'agevolazione tariffaria con decorrenza dall'annualità successiva. L'agevolazione cessa comunque alla scadenza del contratto col soggetto terzo, che dev'essere allegato in copia alla richiesta di uscita dal servizio pubblico.
4. Non è richiesta alcuna comunicazione esplicita in caso ci si avvalga del servizio pubblico. In caso di opzione di avvalersi del mercato libero, la stessa per dar luogo all'esclusione parziale dall'imposizione prevista da questo articolo deve riguardare tutti i rifiuti urbani prodotti dall'utenza. Il soggetto che dichiara di avvalersi del mercato libero quindi non è più ammesso al conferimento dei propri rifiuti urbani al servizio pubblico per qualunque tipologia di rifiuto.
5. I soggetti avvalentesi della facoltà di cui al presente articolo debbono entro il 30 aprile dell'anno successivo trasmettere al Comune la dimostrazione dell'avvio a recupero dei propri rifiuti per ciascun anno per cui hanno fruito dell'agevolazione, indicando anche la quantità dei rifiuti conferiti al soggetto privato. La mancata comunicazione dopo espresso sollecito comporta la decadenza dall'esenzione per l'annualità di riferimento. In caso di accertata abusiva fruizione del servizio pubblico, anche solo per determinate tipologie di rifiuti urbani, l'ufficio procede al recupero del tributo abbuonato, limitatamente al periodo di abusivo utilizzo del servizio pubblico. Con delibera di Giunta Comunale si possono introdurre ulteriori norme di dettaglio per la verifica dell'esatta applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti che hanno fruito dell'agevolazione tariffaria qui prevista.

#### **Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza oltre 4000 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica o equipollente.
2. Il tributo è ridotto al 20% per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti protratto per almeno 30 giorni continuativi, ovvero svolto con modalità in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La predetta riduzione viene riconosciuta sul tributo proporzionalmente dovuto per ciascun periodo di almeno 30 giorni continuativi in cui si verificano le citate condizioni.

### **Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Salvo diversamente indicato, ogni riduzione o maggiorazione di tariffa si applica sia sulla parte fissa che su quella variabile.
3. Il tributo addebitato a seguito dell'applicazione di più riduzioni non può essere in ogni caso inferiore al 20% del totale della quota fissa e variabile, salvo la riduzione sia prevista dalla legge statale o dall'Arera.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 28. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: da un componente del nucleo familiare nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'impresa o altro ente;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per tutti gli altri.
4. Non vi è obbligo di dichiarazione della variazione dei componenti il nucleo familiare per soggetti residenti in quanto viene acquisito d'ufficio.

### **Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (art. 52, comma 1 d.lgs. n.446/1997, in deroga all'art.1, commi 684 e 702 della Legge n.147/2013 - delibera Arera n.15/2022/R/Rif del 18-1-2022--allegato A- Art.6.1). La presentazione equivale alla richiesta di attivazione del servizio di

raccolta dei rifiuti urbani (art. 6.1 delibera Arera cit.-allegato A).

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro 90 giorni dall'evento che dà luogo a variazione o cessazione e equivale a nuova richiesta di attivazione del servizio o di cessazione del servizio di raccolta rifiuti (delibera Arera cit.--allegato A-art. 10.1). Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i recapiti dell'intestatario dell'utenza (mail ordinaria, mail pec, telefono, fax, ecc.);
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi dell'intestatario dell'utenza (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i recapiti (mail ordinaria, mail pec, telefono, fax, ecc.);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata (anche con autocertificazione di cui al D.P.R. n.445 del 28-12-2000);
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - f) i componenti il nucleo familiare alla data di attivazione o variazione dell'utenza.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a) i dati identificativi e recapiti del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i recapiti (mail ordinaria, mail pec, telefono, fax, ecc);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, debitamente documentata (anche con autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445 del 28-12-2000);
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è

spedita per posta o inviata in via telematica o tramite fax, osservando le disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In caso di spedizione per raccomandata o PEC fa fede la data di invio, negli altri casi vale la data di ricezione. La dichiarazione è presentata anche tramite lo sportello “on line” appositamente istituito nel sito internet ufficiale dell’ente.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 30. Sanzioni - Accertamento**

1. Per quanto riguarda le sanzioni e l’attività di accertamento da parte dell’ente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e dei commi da 693 a 699 dell’art. 1 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014).
2. In caso di omesso o parziale versamento del tributo si applica la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1 d.lgs. n. 471-1997 dall’art. 38 d.lgs. 5-11-2024, n.173, considerando anche le somme non versate del tributo provinciale e delle componenti perequative di cui all’art. 22 bis. Se l’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento è pagato entro i successivi 90 giorni dalla notifica si applica sulla sanzione la riduzione alla metà (art. 13 D.lgs. n.471-1997, comma 1 e art. 38 d.lgs. n.173-2024). La sanzione per omessa o infedele dichiarazione non è applicata e non si applicano gli interessi moratori se l’obbligato presenta o integra spontaneamente la dichiarazione prima della notifica dell’avviso di accertamento o prima che siano iniziate le verifiche, sopralluoghi o richieste formali di dati, in relazione alla medesima unità immobiliare. Per la Tassa rifiuti permanente, prima dell’emissione dell’atto di accertamento per omesso o parziale versamento (art. 31, comma 4) l’Ufficio notifica al soggetto passivo un sollecito di pagamento: se il pagamento di quanto richiesto avviene entro 30 giorni dalla notifica non si applicano la sanzione per omesso o parziale versamento e gli interessi relativi. Se l’importo della tassa permanente è richiesto in modalità frazionata, come previsto dal comma 2 dell’art. 31, il sollecito può essere emesso per l’intero importo annuo.

### **Art. 31. Riscossione**

1. Il Comune riscuote il tributo TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. L’avviso di pagamento per la TARI permanente è emesso almeno una volta all’anno. Il versamento della TARI permanente è effettuato in tante rate quante stabilite dal Consiglio comunale in sede di approvazione del piano finanziario e relative tariffe o, in mancanza, dalla Giunta Comunale,

garantendo almeno due rate con scadenza semestrale se l'avviso è emesso annualmente. Possono essere emesse, per ciascuna annualità, diverse bollettazioni, per periodi infrannuali o per frazioni della quota dovuta annua, ciascuna con una o più rate. La frequenza di emissione delle bollettazioni infrannuali non può essere superiore al bimestre. In caso di pagamento rateale è sempre consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (delibera Arera n.15/2022/R/IF del 18-1-2022--allegato A-art. 26). L'avviso di pagamento della TARI permanente non può avere scadenza inferiore a 20 giorni dall'emissione, con riferimento alla scadenza della prima rata in caso di pagamento rateale (delibera Arera n.15/2022/R/IF del 18-1-2022--allegato A-art. 23). La TARI giornaliera è sempre pagata in unica soluzione.

3. Il versamento del tributo è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o altri servizi elettronici interbancari o postali di pagamento o tramite il Sistema di cui all'art. 5 del codice annesso al d.lgs. n.82-2005.
4. Al contribuente che non ottemperi al versamento delle somme indicate nell'invito di pagamento entro le prescritte scadenze, è notificato l'avviso di accertamento per omesso o parziale versamento. Per la Tassa rifiuti permanente l'avviso è emesso scaduto l'ulteriore termine indicato nel sollecito di cui all'art. 30, comma 2. L'avviso indica le somme da versare, in unica rata, entro il termine per ricorrere agli organi della giurisdizione tributaria e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà a riscossione coattiva. Se l'importo della tassa permanente è richiesto in modalità frazionata, come previsto dal comma 2, l'avviso di accertamento può essere emesso per l'intero importo annuo. L'Ufficio può emettere il sollecito di pagamento e l'atto di accertamento per mancato o parziale pagamento in un unico atto, nel qual caso il termine di 90 giorni per la riduzione della sanzione decorre dall'unica notifica. L'accertamento per mancato pagamento è esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792 Legge n. 160-2019.

#### **Art. 31 bis – Rateizzazione degli importi addebitati negli avvisi di pagamento**

1. Al contribuente, in deroga al Regolamento Comunale sulla rateizzazione delle entrate, è riconosciuta la possibilità di rateizzare l'importo addebitato nell'avviso di pagamento (delibera Arera n.15/2022/R/IF del 18-1-2022--allegato A- Art.27.1):
  - a) se è beneficiario di "bonus sociale" per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico. La disposizione si applica anche se il bonus è intestato ad un componente del nucleo familiare considerato nella quantificazione della tassa per cui si chiede la rateizzazione;
  - b) oppure qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni a nome del richiedente.
2. La rateizzazione di cui al comma 1, può essere concessa anche in presenza di altre situazioni debitorie nei confronti dell'ente già scadute e non può essere sottoposta alla presentazione di

garanzie. Essa concerne anche il tributo provinciale e le componenti perequative di cui all'art. 22 bis.

3. Il numero massimo di rate concedibili, precisando che nelle predette somme si considera anche il tributo provinciale e eventuali oneri aggiuntivi applicati nel documento di pagamento, comprese le componenti perequative di cui all'art. 22 bis, è il seguente:
  - a) Somme fino a 100,00 euro: nessuna rateizzazione
  - b) Somme da 100,01 a 500,00 euro: 4 rate mensili al massimo
  - c) Somme da 500,01 a 3.000,00 euro: 12 rate mensili al massimo
  - d) Somme da 3.000,01 a 6.000,00 euro: 24 rate mensili al massimo
  - e) Somme da 6.000,01 euro: 36 rate mensili al massimo.
4. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi dilatori al saggio previsto dal Regolamento sulla rateizzazione delle entrate comunali, decorrenti dalla data di scadenza originaria del debito. Il saggio applicato in ogni caso non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. Gli interessi vanno versati in un'unica soluzione, unitamente alla prima rata. La mancata corresponsione degli interessi dilatori equivale a mancato pagamento della prima rata. L'addebito degli interessi non ha luogo se la soglia del 30% del valore medio riferito ai documenti di riscossione degli ultimi due anni, nel caso di cui alla lettera B) del comma 1, è superata per prolungati periodi di sospensione dell'emissione degli avvisi di pagamento per cause imputabili all'ente (delibera Arera cit.--allegato A art. 27.5 e 6).
5. L'importo di ogni singola rata risultante dall'atto di concessione non può essere inferiore ad euro 100,00 non considerando le somme dovute per interessi dilatori comprese nella rata. Per somme rateizzate d'importo fino a 199,99 euro complessivi il limite minimo è di 50,00 euro a rata. Negli importi predetti si considerano le somme dovute per il tributo provinciale e eventuali oneri accessori addebitati nel documento di pagamento, comprese le componenti perequative di cui all'art. 22 bis.
6. La rateizzazione prevista da questo articolo si applica solo alla riscossione della Tassa rifiuti permanente, domestica o non domestica, per la quale non è stato emesso alcun atto di accertamento per mancato pagamento o per omessa o infedele denuncia, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. L'istanza di rateizzazione va presentata prima della scadenza dell'avviso di pagamento o del termine per il pagamento del sollecito di cui all'art. 30, comma 2. Se l'istanza è presentata oltre tale termine si applicano integralmente le disposizioni del Regolamento sulla rateizzazione delle entrate comunali. Rimane quindi sempre applicabile il Regolamento comunale sulla rateizzazione in tutti i casi in cui non è applicabile il presente articolo.
8. Per ogni altra questione si applicano le disposizioni del Regolamento sulla rateizzazione delle entrate comunali e del Regolamento generale delle entrate, compresa la disciplina della decadenza

dalla rateizzazione.

### **Art. 32. Interessi**

1. Gli interessi a carico del contribuente sono applicati al tasso previsto dal Regolamento generale sulle entrate.
2. Per la Tassa permanente gli interessi per omesso o parziale versamento decorrono dalla scadenza del termine del pagamento del sollecito di cui all'art. 30, comma 2.

### **Art. 33. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Al di fuori di quanto previsto dall'art. 33 bis, il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso previsto dal Regolamento generale sulle entrate, a decorrere dalla data dell'avvenuto versamento.

### **Art. 33 bis. Rettifica degli avvisi di pagamento**

1. In caso di erroneo addebito degli importi richiesti nell'avviso di pagamento l'Ufficio deve provvedere alla rettifica. Se il documento è già pagato l'Ufficio deve provvedere entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza. La rettifica consiste nella detrazione sul primo avviso di pagamento successivo; viene disposto il rimborso se l'importo del credito del contribuente è superiore a quanto addebitato nell'avviso stesso oppure se per l'accredito sul primo avviso utile non è possibile l'osservanza del termine di 120 giorni; tuttavia qualora l'importo eccedente sia inferiore a 50,00 euro è sempre ammessa la detrazione in luogo del rimborso, a discrezione dell'Ufficio. In caso di rimborso, per l'osservanza del termine di cui sopra si ha riguardo alla data di trasmissione al Tesoriere dell'ente dell'ordinativo di pagamento. Il rimborso in ogni caso non ha luogo al di sotto del limite minimo di cui all'art. 34, applicandosi in tal caso la detrazione (delibera Arera n.15/2022/R/IF del 18-1-2022- allegato A-art. 28). Se l'avviso non è stato pagato si procede alla rettifica dell'avviso medesimo.
2. Questo articolo si applica solo per la Tassa rifiuti permanente non derivante da accertamenti per mancato pagamento o per omessa o parziale denuncia.
3. Resta fermo l'obbligo di risposta scritta entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di rettifica (delibera Arera cit. – Allegato A-art. 16).

#### **Art. 34. Somme di modesto ammontare**

- 1 Il tributo non è dovuto qualora l'importo annuale, al netto del tributo provinciale e componenti perequative ex art. 22 bis, non supera l'importo di euro 4,99.
- 2 Non si procede all'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o parziale pagamento qualora l'importo dovuto del tributo, al netto del tributo provinciale e delle componenti perequative ex art. 22 bis, degli interessi, delle sanzioni ed eventuali rimborsi di spese, non supera euro 10,00 per annualità.
- 3 Non si procede al recupero coattivo qualora l'importo del tributo, al netto del tributo provinciale e delle componenti perequative ex art. 22 bis, degli interessi, delle sanzioni e rimborsi di spese, non supera euro 10,00 per annualità.
- 4 Non si procede al rimborso qualora l'importo del tributo, al netto del tributo provinciale, delle componenti perequative ex art. 22 bis e degli interessi, non supera euro 10,00 per annualità.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 35. Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

#### **Art. 36. Clausola di adeguamento**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente ad eventuali future modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti.

#### **Art. 36 bis. Clausola di salvaguardia delle direttive dell'Autorità di regolazione**

1. Sono in ogni caso applicabili le direttive emanate ed emanande dell'Autorità di regolazione energia reti ambiente (Arera) in materia di Tassa rifiuti, anche in deroga al presente Regolamento, al Regolamento sulla rateizzazione delle entrate comunali e al Regolamento generale sulle entrate.

#### **Art. 37. Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso e recupero coattivo delle pregresse annualità della Tassa rifiuti entro i previsti termini decadenziali o prescrizionali.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Si applica per gli immobili a destinazione ordinaria il criterio della superficie calpestabile, secondo quanto stabilito dall'art.11 del presente Regolamento, sino all'allineamento dei dati catastali.
4. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale, già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/1993 (Tarsu) o della Tariffa igiene ambientale di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/1997 (Tia1), la superficie è adeguata a quanto previsto dall'art. 1, comma 647 Legge n.147/2013, qualora la superficie dichiarata sia inferiore all'80% di quella catastale e ciò a seguito dell'incrocio dei dati comunali, con quelli dell'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio), in rispetto delle modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia. La comunicazione al contribuente, obbligatoria, può essere contenuta anche nell'avviso relativo alla richiesta di pagamento del tributo.
5. Le disposizioni dell'art. 31 bis sulla rateizzazione e dell'art. 33 bis sulla rettifica degli importi non si applicano anche alle somme dovute per la Tassa rifiuti permanente comunque già in fase di riscossione coattiva.